



Bruxelles, 4.3.2026
C(2026) 1415 final

DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

del 4.3.2026

recante modifica della decisione di esecuzione C(2022) 7959 che approva il programma "Programma Nazionale Cultura 2021-2027" per il sostegno a titolo del Fondo europeo di sviluppo regionale nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita" le regioni Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna in Italia

CCI 2021IT16RFPR003

(IL TESTO IN LINGUA ITALIANA È IL SOLO FACENTE FEDE)

DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

del 4.3.2026

recante modifica della decisione di esecuzione C(2022) 7959 che approva il programma "Programma Nazionale Cultura 2021-2027" per il sostegno a titolo del Fondo europeo di sviluppo regionale nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita" le regioni Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna in Italia

CCI 2021IT16RFPR003

(IL TESTO IN LINGUA ITALIANA È IL SOLO FACENTE FEDE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti¹, in particolare l'articolo 24, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

- (1) Con la decisione di esecuzione C(2022) 7959, è stato approvato il programma "Programma Nazionale Cultura 2021-2027" per il sostegno a titolo del Fondo europeo di sviluppo regionale ("FESR") nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita" le regioni Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna in Italia.
- (2) In data 19 dicembre 2025 l'Italia ha presentato, attraverso il sistema elettronico per lo scambio di dati della Commissione, una richiesta di modifica del programma. La richiesta era corredata di un programma riveduto, in cui l'Italia proponeva una modifica del programma di cui alla presente decisione di esecuzione in seguito alla valutazione del riesame intermedio del programma, comprendente nuove priorità dedicate agli investimenti che contribuiscono agli obiettivi specifici di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), punti v e xii, del regolamento (UE) 2021/1058² per affrontare le sfide strategiche nel contesto del riesame intermedio. La modifica del programma comprende inoltre una proposta di assegnazione definitiva dell'importo di flessibilità di cui all'articolo 86, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (UE) 2021/1060.

¹ GU L 231 del 30.6.2021, pag. 159.

² Regolamento (UE) 2021/1058 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e al Fondo di coesione (GU L 231 del 30.6.2021, pag. 60).

- (3) La modifica del programma consiste, in primo luogo, nell'introduzione nel presente programma di nuove priorità 2B "Uso efficiente e sostenibile della risorsa idrica" e 2C "Infrastrutture e servizi per la mobilità elettrica" che contribuiscono rispettivamente agli obiettivi specifici (OS): OS 2.5 "Promuovere l'accesso sicuro all'acqua, la sua gestione sostenibile, compresa la gestione integrata delle risorse idriche, e la resilienza idrica" e OS 2.12 "Promuovere gli interconnettori dell'energia e le relative infrastrutture di trasmissione, di distribuzione, di stoccaggio e di sostegno, nonché la protezione delle infrastrutture energetiche critiche, così come la realizzazione dell'infrastruttura di ricarica".
- (4) La modifica del programma include, inoltre, la conseguente riduzione delle risorse dalle priorità 2 "Efficientamento energetico e riduzione dei rischi legati ad eventi naturali catastrofici" e 3 "Ampliamento della partecipazione culturale e rafforzamento di servizi ed iniziative di carattere culturale" che sono state riallocate nelle priorità 2B e 2C.
- (5) La revisione del programma include, infine, alcuni aggiornamenti alla priorità 3, che incorporano la modifica dei gruppi di destinatari e una spiegazione più esaustiva delle due azioni volte a promuovere la cooperazione pubblico-privata. Inoltre, si aggiornano i campi di intervento, gli indicatori e i relativi target, al fine di rispecchiare meglio l'allocazione definitiva dell'importo di flessibilità, la distribuzione delle risorse tra le priorità e l'effettiva realizzazione sul campo.
- (6) L'Italia ha presentato una richiesta di inserimento nel programma di un nuovo obiettivo specifico 2.5 "Uso sostenibile delle risorse idriche". Conformemente all'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/1060, l'Italia ha valutato se erano soddisfatte le condizioni abilitanti collegate all'obiettivo specifico selezionato. La pertinente condizione abilitante è individuata nella modifica del programma. La Commissione prende atto della valutazione dell'Italia, in cui l'Italia indica il mancato soddisfacimento della condizione abilitante tematica 2.5 "Pianificazione aggiornata degli investimenti necessari nel settore idrico e nel settore delle acque reflue".
- (7) Conformemente all'articolo 15, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2021/1060, le spese relative a operazioni collegate all'obiettivo specifico per il quale una o più condizioni abilitanti non sono soddisfatte possono essere inserite nelle domande di pagamento, ma la Commissione non può rimborsarle fino a quando non ha informato lo Stato membro del soddisfacimento della condizione abilitante a norma dell'articolo 15, paragrafo 4, primo comma, di tale regolamento.
- (8) Conformemente all'articolo 7 bis del regolamento (UE) 2021/1058, l'Italia ha riassegnato almeno il 10% delle risorse finanziarie del programma a una o più delle priorità dedicate stabilite per gli obiettivi specifici di cui all'articolo 7 bis, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (UE) 2021/1058.
- (9) Conformemente all'articolo 18, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE) 2021/1060, l'Italia ha presentato, per il presente programma, la sua valutazione relativa ai risultati del riesame intermedio unitamente a una proposta riguardante l'assegnazione definitiva dell'importo di flessibilità di cui all'articolo 86, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (UE) 2021/1060, che la Commissione dovrebbe approvare insieme al programma riveduto presentato dallo Stato membro.
- (10) Conformemente all'articolo 24, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/1060, la richiesta di modifica del programma presentata dall'Italia è motivata dalla necessità di migliorare la gestione delle risorse idriche nei parchi e giardini storici pubblici per raggiungere una significativa riduzione del consumo di acqua, e di avanzare la

transizione energetica attraverso l'espansione delle infrastrutture di ricarica nei siti culturali, offrendo a visitatori, turisti e popolazione locale un servizio importante con un impatto positivo sull'immagine "verde" dei siti, capace di aumentarne l'attrattiva contribuendo al contempo a colmare la lacuna di offerta nelle aree di forte fallimento del mercato nelle regioni meno sviluppate in cui il programma opera. La richiesta indica inoltre l'effetto previsto della modifica sul conseguimento degli obiettivi definiti nel programma ed è conforme al regolamento (UE) 2021/1060 e al regolamento (UE) 2021/1058 del Parlamento europeo e del Consiglio³.

- (11) Conformemente all'articolo 40, paragrafo 2, lettera d), del regolamento (UE) 2021/1060, il comitato di sorveglianza, mediante procedura scritta in data 5 dicembre 2025, ha esaminato e approvato la proposta di modifica del programma, tenendo conto del testo del programma riveduto e del relativo piano di finanziamento.
- (12) La Commissione ha valutato il programma riveduto e non ha formulato osservazioni a norma dell'articolo 24, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/1060. Tuttavia l'Italia ha fornito informazioni aggiuntive e ha presentato una versione modificata del programma riveduto in data 12 febbraio 2026.
- (13) Il programma modificato, soggetto ad approvazione della Commissione a norma dell'articolo 24, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2021/1060, dovrebbe pertanto essere approvato.
- (14) Conformemente all'articolo 63, paragrafo 7, primo comma, del regolamento (UE) 2021/1060, le spese che diventano ammissibili in seguito alla modifica del programma oggetto della presente decisione di esecuzione sono ammissibili a decorrere dalla data di presentazione alla Commissione della richiesta di modifica.
- (15) La decisione di esecuzione C(2022) 7959 dovrebbe pertanto essere modificata di conseguenza,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. l'articolo 1 della decisione di esecuzione C(2022) 7959 è sostituito dal seguente:

"Articolo 1

È approvato il programma "Programma Nazionale Cultura 2021-2027" per il sostegno a titolo del FESR nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita" per le regioni Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna in Italia per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2027, presentato nella sua versione definitiva in data 20 ottobre 2022, modificato da ultimo dal programma riveduto presentato nella sua versione definitiva in data 12 febbraio 2026.”;

2. l'allegato II è sostituito dal testo che figura nell'allegato della presente decisione.

³ Regolamento (UE) 2021/1058 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e al Fondo di coesione (GU L 231 del 30.6.2021, pag. 60).

Articolo 2

Sono soddisfatte le condizioni abilitanti applicabili ai nuovi obiettivi specifici, ad eccezione di:

- condizione abilitante tematica 2.5 "Pianificazione aggiornata degli investimenti necessari nel settore idrico e nel settore delle acque reflue".

Articolo 3

Le spese che diventano ammissibili in seguito a una modifica del programma " Programma Nazionale Cultura 2021-2027" approvata dalla presente decisione sono ammissibili a decorrere dal 19 dicembre 2025.

Articolo 4

L'importo di flessibilità è assegnato in via definitiva al programma " Programma Nazionale Cultura 2021-2027".

Articolo 5

La Repubblica italiana è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 4.3.2026

Per la Commissione
Raffaele FITTO
Vicepresidente esecutivo

